



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

*Affidamento dei Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani ed
Assimilati e di Igiene Pubblica in Ambito Comunale*

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

INFORMAZIONI DI SINTESI

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	<i>Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale</i>
ENTE AFFIDANTE	<i>Comune di Galatina tramite SUA Provincia di Lecce</i>
TIPO DI AFFIDAMENTO	<i>Appalto di servizi</i>
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	<i>Affidamento tramite gara</i>
DURATA DEL CONTRATTO	<i>2 anni</i>
NUOVO AFFIDAMENTO O ADEGUAMENTO DI SERVIZIO GIÀ AFFIDATO	<i>Relazione su nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20)</i>
TERRITORIO INTERESSATO	<i>Comune di Galatina</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

NOMINATIVO	<i>Arch. Rita Taraschi</i>
ENTE DI RIFERIMENTO	<i>Comune di Galatina</i>
AREA/SERVIZIO	<i>Direzione Lavori Pubblici</i>
TELEFONO	<i>0836.633244</i>
E-MAIL	<i>ritataraschi@comune.galatina.le.it</i>
DATA DI REDAZIONE	<i>31.08.2017</i>

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

- SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di gestire i *servizi pubblici locali*, definiti come quei servizi che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di *rilevanza economica*.

Con gli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare distintamente i *servizi pubblici locali di rilevanza economica* e i *servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*.

Fra gli altri, costituiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- la distribuzione dell'energia elettrica;
- la distribuzione del gas naturale;
- il servizio idrico integrato;
- la gestione dei rifiuti urbani;
- il trasporto pubblico locale.

A seguito della **sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012**, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, il riferimento generale in materia risulta costituito dalla disciplina e dalla giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme settoriali attualmente in vigore.

In materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova, dunque, immediata applicazione nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria, così come già evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2011, n. 24, in relazione alla situazione che si sarebbe verificata a seguito dell'abrogazione per via referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, secondo cui "*all'abrogazione dell'art. 23 bis (...) deriverebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (...) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica*" (cfr. anche T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.10.2014, n. 1282).

Ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

Tale relazione, che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario sia inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Disciplina europea

Libro Bianco COM(2004) 374 definitivo

Compete alle Autorità statali *regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale. Questa nozione di responsabilità comune è alla base del disposto dell'articolo 14 del TFUE il quale affida alla Comunità e agli Stati membri l'incarico di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori di servizi di interesse economico generale di assolvere i loro compiti.*

Servizi di interesse generale (SIG)

I SIG sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Il termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza.

Alcuni aspetti dell'organizzazione di questi servizi possono essere oggetto di altre norme generali del Trattato, quali il principio di non discriminazione (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Servizi di interesse economico generale (SIEG)

I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale). Al fornitore incombe un OSP sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Servizi sociali di interesse generale (SSIG)

Comprendono i regimi di sicurezza sociale che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza e una gamma di altri servizi essenziali forniti direttamente al cittadino che svolgono un ruolo preventivo e di coesione/inclusione sociale. Seppur alcuni servizi sociali (come i regimi di sicurezza sociali previsti per legge) non siano considerati attività economiche dalla Corte europea, la giurisprudenza della Corte afferma chiaramente che la natura sociale di un servizio non è di per sé sufficiente per qualificarlo come attività non economica. Il termine "servizio sociale di interesse

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

generale", di conseguenza, riguarda attività sia economiche che non (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Principio della natura di Servizio Universale

Per Servizio Universale si intende: *"Un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile"* Direttiva 97/33/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, art. 2 c. 1 lettera g).

Obbligo di servizio universale (OSU)

Gli OSU sono un tipo di OSP che stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. La definizione di OSU specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore dei servizi, quali le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Obblighi di servizi pubblico

Si tratta di obblighi che andrebbero meglio inquadrati come Obblighi di servizio universale. Essi rappresentano il "nucleo sociale" di ciascun servizio pubblico anche a rilevanza economica. Si tratta di quelle attività che debbono essere erogate dal gestore anche "sottocosto" onde consentire a tutti i cittadini di poterne usufruire (Libro Bianco COM(2004)374).

Servizio pubblico

La nozione di servizio pubblico è utilizzata all'articolo 93 del TFUE in materia di trasporti. Tuttavia, al di fuori di questo settore, il termine è talvolta utilizzato in maniera ambigua: può riferirsi al fatto che un servizio è offerto al pubblico generale e/o nell'interesse pubblico o può riferirsi all'attività di enti pubblici (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Principio della natura economica dell'attività

Il servizio pubblico e rilevanza economica è, anche, attività economica da intendersi come *"qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato"* (CGCE C-180/98 "Pavlov") e che legittima una remuneratività (integrale e/o parziale) della sua erogazione da parte dei gestori.

Principio del Libero accesso al servizio

Il principio è statuito dall'art. 36 del TFUE che così recita: *"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea"*.

Principio della Qualità del servizio e continuità dell'erogazione

L'Unione Europea impone che il servizio sia erogato secondo sufficienti *standard* qualitativi e senza soluzione di continuità (Libro Bianco COM(2004) 374).

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Principi della uniformità e ragionevolezza del prezzo

Si tratta dei servizi *"prestati con i caratteri dell'universalità, vale a dire a chiunque ne faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base)"* (Corbeau in tema di gestione del servizio postale (Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, in causa C-320/91).

Art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Art. 14 TFUE

"... in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

Art. 106, comma 2, TFUE - Principio di concorrenza

"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

Art. 107, comma 1, TFUE

"Salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Protocollo n. 26 al TUE e TFUE versione consolidata

Prevede che l'Unione adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati. Detto protocollo inoltre valorizza:

1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;
2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Secondo la disciplina europea gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale)

Art. 41 della Costituzione

"L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

Art. 118 della Costituzione

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2004

La nozione europea di SIEG e quella interna di Servizi pubblici di rilevanza economica hanno «contenuto omologo».

Art. 112, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - (Servizi pubblici locali)

"Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

La **normativa settoriale** relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del **D.Lgs. n. 152/2006** e ss.mm.ii., recante *Norme in materia ambientale*. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. *Codice dell'ambiente*, la "gestione" dei rifiuti - che "costituisce attività di pubblico interesse" - comprende *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario"*.

Al fine di conseguire l'ottimizzazione della gestione del servizio, il Codice dell'ambiente ha introdotto una serie di previsioni basate sul comune denominatore delle aggregazioni: geografiche (in Ambiti Territoriali Ottimali); funzionali (tramite l'esercizio congiunto nelle Autorità d'ATO); gestionali (prevedendo l'affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto).

In particolare:

- **art. 199** del D.Lgs. n. 152/2006: secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- **art. 200** del D.Lgs. n. 152/2006: che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- **art. 202** del D.Lgs. n. 152/2006: che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara.

Art. 2, comma 38, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)

"Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa".

Art. 2, comma 186-bis, Legge n. 191/2009

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

L'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 e integrato, prima, dal D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), successivamente dal D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in L. n. 134/2012), e, infine, dal D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), dispone un'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, posta in capo alle Regioni e alle

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Province autonome, sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. In particolare, la norma prevede gli obblighi di:

- definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali omogenei e ottimali di dimensioni almeno provinciali, con necessità di motivazione per delimitazioni inferiori, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, nonché a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza;
- istituzione o designazione degli Enti di governo degli ATO o bacini;

L'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 prevede, inoltre, che:

- le funzioni di *organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, *di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo* sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei devono effettuare la relazione prescritta dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
- a decorrere dall'anno 2013, l'applicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi da parte di Regioni, Province e Comuni o degli Enti di governo locali dell'ambito o del bacino, costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Più di recente si sono registrate alcune significative novità relative sia alla ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali, sia all'organizzazione territoriale dei servizi, sia in materia tariffaria, sia riguardo agli affidamenti. In particolare, l'organizzazione e la gestione dei servizi e la riscossione dei relativi tributi (fondati su tariffe per la copertura dei costi dei servizi rifiuti e dei servizi indivisibili dei Comuni) sono state inserite tra le *funzioni fondamentali dei Comuni (art. 19 del D.L. n. 95/2012)*.

Normativa regionale

In base all'art. 31, comma 1, della **L.R. Puglia 06 luglio 2011, n. 14**, a partire dal 1° gennaio 2012, il numero dei previgenti diciotto ambiti territoriali ottimali del ciclo dei rifiuti è ridotto ad aggregazioni di dimensioni provinciali.

L'assetto territoriale vigente si basa, quindi, su sei ATO di rilevanza provinciale.

Secondo la **L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24**, "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", come modificata dalle L.R. Puglia 13 dicembre 2012, n. 42, e 04 agosto 2016, n. 20, la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24 e ss.mm.ii., la perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147, recante "*Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale*" e successive modifiche intervenute.

Con **Delibera di Consiglio Regionale n. 204 dell'08.10.2013** è stato approvato il nuovo PRGRU - Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani.

Le peculiarità dell'affidamento in oggetto

Nella Regione Puglia le norme del D.Lgs. n. 152/2006 sono state, dunque, attuate dalla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata dalle L.R. Puglia 13 dicembre 2012, n. 42, e 04 agosto 2016, n. 20.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Tale procedura era necessario fosse avviata entro novanta giorni dalla data di costituzione degli ARO, i quali, a loro volta, era necessario fossero costituiti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della **Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2012, n. 2877** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.01.2013).

Tuttavia, i Comuni ricadenti nel perimetro dell'ARO 5/LE, del quale il Comune di Galatina fa parte e di cui ne è stato Comune capofila e sede dell'Assemblea di ARO fino a settembre 2016, hanno maturato un ritardo relativamente alle scadenze temporali previste per l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'intero ambito di appartenenza. Tant'è che con **D.G.R. n. 1169 del 10.6.2014** la Giunta Regionale ha attivato le procedure sostitutive di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. n. 24/2012, nominando un Commissario *ad acta*.

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 5/LE n. 2 del 23.02.2016, è emerso che tutti i Comuni hanno deciso di avvalersi del CONAI per il supporto tecnico gratuito per l'elaborazione e la redazione del progetto unitario di ridefinizione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati per l'intero territorio dell'ARO 5/LE, dando mandato al Responsabile dell'Ufficio dell'ARO per la sottoscrizione del relativo Protocollo d'Intesa.

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 5/LE n. 5 del 06.07.2017, con oggetto "Protocollo CONAI-ARO LE/5. Determinazioni", la stessa Assemblea dell'ARO 5/LE ha manifestato la volontà di non rinnovare il Protocollo d'Intesa con il CONAI per la redazione del progetto per la gestione unitaria del servizio di igiene urbana per le motivazioni contenute nel Verbale della riunione tecnica/politica del 07.06.2017.

Con la richiamata Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 06.07.2017, inoltre, è stato fornito atto di indirizzo all'Ufficio Unico dell'ARO 5/LE per porre in essere quanto necessario per l'individuazione di idoneo Professionista per la redazione del Progetto per gestione unitaria del servizio di igiene urbana.

Secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni nella forma associativa prevista dalla medesima L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti.

Tuttavia, l'art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., dispone che nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario.

- SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Definizione del servizio

Il Capitolato Tecnico Prestazionale, da porre a base di gara, dovrà rispettare l'attuale organizzazione del medesimo servizio, sulla base di quanto previsto dalla Relazione relativa alla modalità di erogazione del servizio per ciò che concerne le modalità di gestione, nonché rispettare i calendari e le modalità per la raccolta stabiliti nell'Ordinanza Sindacale n. 9 del 05.03.2015.

Il gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica dovrà svolgere i seguenti servizi:

1. la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati;
2. la raccolta dei Beni Durevoli e dei Rifiuti Ingombranti;
3. la raccolta degli imballaggi;
4. il lavaggio dei cassonetti;

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

5. lo spazzamento stradale;
6. il lavaggio stradale;
7. la pulizia di pozzetti e fontane;
8. la disinfezione ambientale;
9. la pulizia delle aree mercatali;
10. i servizi ad edifici pubblici ed alle scuole;
11. i servizi straordinari;
12. la pulizia delle superfici murarie;
13. il diserbamento programmato;
14. il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani raccolti;
15. la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti Cimiteriali;
16. i servizi aziendali e apposito sportello al pubblico per l'informazione e per la distribuzione di materiali;
17. supporto all'Ufficio Tributi nell'applicazione dei Tributi TIA/TARES/TARI con apposito sportello al pubblico;
18. redazione del Piano Economico-Finanziario contenente tutti i dati (sia quelli relativi al gestore che quelli relativi al Comune), a norma del D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.;
19. la gestione, con proprio personale e con proprio *hardware* e *software*, nel centro comunale di raccolta e delle eventuali isole ecologiche e compostiere di comunità pubbliche;
20. il servizio di Ispettore Ambientale.

Gli *standard* sono definiti rispettando i contenuti minimi indicati nell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. e di seguito riportati, così come contenuti nella *Carta dei Servizi* approvata dal Consiglio Comunale con **Deliberazione n. 2 del 03 febbraio 2015**, per gli aspetti relativi alla fase di spazzamento, raccolta e trasporto:

a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che il Comune di Galatina riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone, il vetro; i flussi di plastica e i metalli possono essere raccolti congiuntamente;

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO², anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferta e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;

d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;

e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;

f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa.

L'attività di cui al punto 17) consiste nell'espletare con proprio personale tutte le attività propedeutiche all'applicazione della TARI (e dei tributi afferenti alla gestione rifiuti, per gli anni non prescritti) avvalendosi di attrezzature (*personal computer*, stampanti, etc.) proprie.

Il processo di applicazione del Tributo TARI è articolato in più fasi contigue e necessarie le une alle altre come di seguito riepilogate nei loro aspetti generali: emissione della bolletta, gestione delle posizioni contributive, gestione post-fatturazione, gestione incassi, gestione morosità, elaborazione dei ruoli coattivi e rapporti con l'utenza.

Le attività di immissione dati nel programma gestionale, assistenza Ufficio Tributi in tutte le fasi di *office*, nonché trattamento dei flussi informatici di cassa, informazione all'utenza, devono essere gestite direttamente presso lo *Sportello TARI* dell'Ufficio Tributi.

Tutte le altre attività di natura amministrativa e finanziaria sono affidate all'Ufficio Tributi, e sono a carico del Comune i costi del programma gestionale, i costi di stampa e spedizione, i costi di riscossione, etc.

La bollettazione deve avvenire sulla base dell'archivio utenti TARI aggiornato continuamente sulla base dell'archivio anagrafico del Comune di Galatina e sulla base delle dichiarazioni di variazione presentate presso lo sportello, inviate per posta e/o posta elettronica, etc.

Oltre alla fatturazione massiva, lo sportello TARI deve svolgere anche la bollettazione manuale in occasione di nuove denunce o eventi/manifestazioni occasionali.

Il *back office* deve provvedere alla lavorazione delle pratiche e all'aggiornamento dell'archivio TARI, alla rendicontazione degli incassi per il Comune, alla verifica dei rimborsi ed alla gestione della morosità attraverso l'emissione e gestione dei ritorni dei cicli di sollecito e ruolo coattivo e a fornire tutti i chiarimenti all'utenza.

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Il personale addetto allo sportello TARI, inoltre, deve, se necessario, coadiuvare il Funzionario responsabile del Tributo in tutti i contatti e gli incontri con l'utenza nonché i sopralluoghi, gli accertamenti, i rilievi e le visure, l'aggiornamento, il corretto inquadramento delle posizioni contributive, gli aggiornamenti normativi.

L'attività di cui al punto 18) consiste nella raccolta dei dati ed elaborazione del Piano Economico Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.

Il Piano Economico Finanziario deve essere consegnato al Comune dal Gestore ogni anno entro i termini previsti dal Regolamento IUC-TARI vigente (almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio dell'Ente Locale).

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Di seguito sono riassunte le caratteristiche peculiari ed essenziali per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana:

1. separazione e detenzione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e speciali assimilati, all'interno degli spazi privati di pertinenza dell'utenza servita;
2. conferimento delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e speciali assimilati al servizio pubblico di raccolta con modalità differenziate a seconda delle caratteristiche dell'area urbana servita e degli immobili di residenza e secondo un calendario predefinito;
3. corretta quantificazione ed intercettazione dei flussi dei rifiuti urbani e speciali assimilati dalle utenze non domestiche;
4. condivisione con la collettività delle modalità di erogazione del nuovo servizio, in fase di progettazione, attuazione e monitoraggio;
5. adozione di iniziative di sensibilizzazione con la fornitura di adeguati materiali di consumo utili per agevolare gli utenti nella separazione dei rifiuti all'interno degli immobili privati;
6. controllo degli inadempimenti durante lo svolgimento del servizio.

Il servizio in oggetto deve essere svolto mediante l'ausilio del personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, nonché della capacità tecnico-organizzativa necessaria per l'attuazione del servizio nei modi e tempi previsti nella *Carta dei Servizi* per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (L.R. n. 24/2012).

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è considerato ad ogni effetto servizio di pubblico interesse di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146, e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore. L'erogazione del servizio dovrà essere uniforme ai principi di seguito elencati:

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

Il Comune di Galatina ha definito i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale dei servizi in oggetto, avendo adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 03.02.2015, lo schema della Carta dei Servizi sulla base di quello adottato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 194 dell'11.02.2013.

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

- SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

A seguito dell'abrogazione dell'art. 23-*bis* del D.L. n. 112/2008 per effetto del *referendum* e della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, le possibili forme di affidamento dei servizi pubblici locali sono, come visto, quelle di cui alla disciplina europea, ovvero:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "*in house*", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

La procedura di affidamento dei servizi in oggetto sarà espletata ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., "*Codice dei contratti pubblici*", il quale ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle Direttive:

- 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Per l'affidamento dei servizi in oggetto si procederà ad esperire una procedura ad evidenza pubblica tramite *procedura aperta*, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare la propria offerta.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Allo scopo di ridurre i costi da inserire nel futuro Piano Economico-Finanziario e dato il carattere transitorio dell'affidamento, in vista dell'affidamento unitario, nell'approntare i criteri di valutazione per l'assegnazione dello stesso, ferma la garanzia del rispetto dei calendari e delle modalità per la raccolta, sarà dato maggiore peso, per quanto possibile, al ribasso contenuto nell'offerta economica

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

anziché all'offerta tecnica migliorativa, nel pieno rispetto della legge e delle Linee Guida dettate dall'ANAC.

Riveste carattere fondamentale l'obiettivo, in conformità alle norme in materia, di garantire i livelli occupazionali esistenti ed i diritti dei lavoratori, nonché le norme che garantiscono la sicurezza e la salute degli stessi, che nel settore ambientale, rivestono particolare importanza.

A tal riguardo, infatti, l'art. 14, comma 11, della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., dispone che al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dagli artt. 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, lo svolgimento della procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto sarà demandato alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Lecce con Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Lecce n. 70 del 21.12.2015, giusta apposita Convenzione stipulata con il Comune di Galatina.

- SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il Comune di Galatina, tenuto conto delle condizioni di mercato e della sussistenza di numerosi possibili aspiranti all'affidamento del servizio in oggetto, ha ritenuto - nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di massima concorrenza e *par conditio*, nonché di quelli tradizionali di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - di ricorrere al mercato per la selezione, mediante procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del nuovo affidatario del servizio.

Tale modalità di affidamento appare massimamente rispondente ai principi di derivazione comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di parità dei concorrenti, richiamati dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'affidamento dei servizi avverrà, come prima detto, sulla base del criterio di aggiudicazione del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I criteri e sub-criteri ed i relativi metodi di valutazione saranno modulati in maniera tale da garantire la selezione della migliore offerta in termini di qualità e di risparmio dei costi del servizio e, quindi, il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino.

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

La maggiore efficienza sarà garantita dal rispetto dei contenuti della Carta dei Servizi, così come approvata dal Comune di Galatina con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03.02.2015.

Galatina, 31.08.2017

FIRMATO

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

F.TO ARCH. RITA TARASCHI

VIA UMBERTO I 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111

E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it - P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752